

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2000, n. 2

Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio.

Il Consiglio regionale ha approvato

La Corte Costituzionale

con sentenza 15 dicembre 1999, n. 468, depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999, ha dichiarato "non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto concernente "Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio", approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale, in seconda deliberazione, nella seduta 12 giugno 1998, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe."

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. L'addestramento e l'allenamento per uso venatorio di falchi sono disciplinati dalla presente legge in conformità alle leggi vigenti, nel rispetto delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari.

Art. 2
Registro dei falconieri

1. I falconieri sono tenuti a realizzare un corretto addestramento dei falchi, nonchè mantenerli in allenamento ed esercizio di volo.

2. A tale scopo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni provinciali istituiscono un registro in cui vengono iscritti i falconieri residenti nella provincia.

Art. 3
Modalità ed effetti dell'iscrizione al Registro dei falconieri

1. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, il falconiere deve presentare un dettagliato programma di addestramento e allenamento.

2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla Provincia una località del comune di residenza o confinante con lo stesso, ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo su cui ricade il sito, nonchè il periodo di utilizzo del falco stesso.

3. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 dell'articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla

Provincia ad addestrare ed allenare i falchi durante l'intero periodo dell'anno, con divieto di predazione di fauna selvatica limitatamente ai periodi di caccia chiusa, nelle zone di cui all'articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nonchè a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 4
Vigilanza

1. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge spetta alle province.

Art. 5
Sanzioni

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000:

- a) chiunque addestra o allena falchi senza essere iscritto nel registro di cui all'articolo 2;
- b) chiunque addestra o allena falchi fuori dei siti indicati nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 3 o delle zone di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Per gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, le Province utilizzano i fondi annualmente stanziati sul capitolo n. 75054 del bilancio regionale.

Art. 7 (1)
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 gennaio 2000

Galan

- (1) Articolo sprovvisto di efficacia giuridica per mancanza del consenso governativo espressamente previsto dall'art. 127, comma 3° della Costituzione.

Dati informativi concernenti la legge regionale 20 gennaio 2000 n. 2

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Sentenza e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 6 - Note agli articoli della legge regionale;

1. Indice

- Art. 1 - Finalità
 Art. 2 - Registro dei falconieri
 Art. 3 - Modalità ed effetti dell'iscrizione al Registro dei falconieri
 Art. 4 - Vigilanza
 Art. 5 - Sanzioni
 Art. 6 - Norma finanziaria
 Art. 7 - *Dichiarazione d'urgenza*

2. Procedimento di formazione della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 15 gennaio 1997, dove ha acquisito il n. 254 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Morosin, Roccon, Gobbo, Comencini, Beggato, Foggiato, Munaretto e Poirè;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 4ª in data 21 gennaio 1997;
- La 2ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 gennaio 1998, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Alessio Morosin, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 marzo 1998, n. 2017;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissa-

rio del Governo in data 16 marzo 1998;

- Il Commissario del Governo, con nota 6 aprile 1998, n. 618/22204 ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La 4ª commissione consiliare ha riesaminato il progetto di legge in data 29 aprile 1998, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Alessio Morosin, ha riesaminato e riapprovato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 giugno 1998, n. 5265;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 16 giugno 1998;
- Il Consiglio dei Ministri, con propria deliberazione ha promosso la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale sulla deliberazione legislativa 12 giugno 1998, n. 5265;
- La Corte Costituzionale con sentenza 15 dicembre 1999, n. 468, depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999 ha dichiarato "non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto concernente "Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio", approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale, in seconda deliberazione, nella seduta 12 giugno 1998, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe";
- La predetta sentenza n. 468/1999 è pubblicata a pag. 110 del presente fascicolo.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente deliberazione legislativa, approvata nella seduta consiliare dell'11 marzo 1998, è stata rinviata dal Governo, ai sensi dell'articolo 127, terzo comma, della Costituzione per il riesame da parte del Consiglio regionale, con nota del Commissario del Governo per la Regione Veneto n. 618/22204 del 6 aprile 1998.

Le motivazioni del rinvio si fondano sulla considerazione secondo cui l'articolo 3, comma 3, della proposta di legge, consentendo, l'addestramento e l'allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio durante l'intero periodo dell'anno, considerato che tale attività, come desumibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 578/90 è qualificabile come venatoria in senso proprio, contrasta con i principi di cui all'articolo 18, legge n. 1571992 che fissa più limitati periodi di caccia.

Al riguardo si osserva che la finalità della proposta di legge è quella di consentire l'addestramento e il voto del falco durante tutto l'arco dell'anno per permettere l'utiliz-

zazione dell'animale nella stagione venatoria. In tal modo non si vogliono violare i principi di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, che individua le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria, in quanto è in dubbio che l'allenamento e l'addestramento del rapace debba avvenire, sempre limitatamente ai periodi di caccia chiusa, senza alcun danno per la fauna selvatica. Pertanto, si è ritenuto precisare tale concetto aggiungendo al comma 3 dell'articolo 3 della deliberazione legislativa, dopo le parole "periodo dell'anno", le parole "con divieto di predazione di fauna selvatica limitatamente ai periodi di caccia chiusa". In questo senso, è necessario sottolineare, si è già espressa la Regione Lombardia con la legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 laddove all'articolo 23 comma 3 ha consentito l'addestramento del falco nei periodi di caccia chiusa.

Naturalmente il divieto di cui sopra ricade nel divieto generale di esercitare la caccia nel periodo intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura della stagione venatoria che trova la propria sanzione nell'articolo 30 della legge n. 157/1992.

4. Scadenza e adempimenti recati dalla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2

- Entro il **9 maggio 2000**, le amministrazioni provinciali istituiscono un registro in cui vengono iscritti i falconieri residenti nella provincia (art. 2, comma 2, l.r. n. 2/2000).

5. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale per i servizi di sviluppo agricolo

6. Note agli articoli della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2

Di seguito vengono riportate le norme statali e regionali citate nella summenzionata legge regionale.

- Nota all'art. 3, comma 3:
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" (vedasi testo coordinato pubblicato nel Bollettino ufficiale 24 ottobre 1997, n. 88).